

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(CORBELLINI)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Trasporto di persone sugli autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il vigente codice della strada non prevede alcuna limitazione di peso per i veicoli destinati al trasporto di persone, a tutela della incolumità di queste ultime.

Il predetto codice prevede soltanto i limiti massimi di peso non in relazione ai singoli veicoli ma in relazione agli assi degli stessi al fine di tutelare l'integrità delle strade e dei manufatti.

Con il presente disegno di legge si tende a colmare tale lacuna prevedendo opportune disposizioni dirette ad impedire la circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di persone, con carico eccessivo, il che importa grave pregiudizio all'incolumità delle persone trasportate ed in generale alla sicurezza della circolazione.

In conseguenza è stata configurata una contravvenzione, punibile con pena pecuniaria, per l'ipotesi di circolazione del veicolo destinato al trasporto di persone con

un carico superiore alla portata utile calcolata in relazione al numero dei posti indicati nella carta di circolazione, con una tolleranza del 10 per cento.

Il presente disegno di legge si prefigge altresì lo scopo di reprimere l'abusiva destinazione di autoveicoli ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea, fenomeno che, in questi ultimi tempi, nonostante ogni tentativo di repressione, si è notevolmente esteso.

Detta illecita attività è tanto più grave in quanto da un lato incide in maniera sempre più consistente sugli interessi dell'erario, per la mancata corresponsione degli oneri fiscali previsti a carico dei concessionari di pubbliche autolinee (tasse di concessione; tassa di bollo sui documenti di trasporto; tassa di sorveglianza governativa; I.G.E.); dall'altro compromette in modo sempre più serio ed esteso la vitalità economica e quindi la continuità, regolarità

ed efficienza dei pubblici servizi di trasporto in concessione, a causa delle gravi incidenze che si verificano a carico del traffico di pertinenza dei servizi stessi.

In tali condizioni di cose non può che rilevarsi l'improrogabile esigenza di perfezionare ed incrementare i mezzi per completare una più efficace repressione di tali abusi.

Per raggiungere tale fine, il disegno di legge prevede che, qualora la contravvenzione prevista per il sovraccarico venga commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea, non è ammessa l'oblazione e si fa luogo alla sospensione, da parte dell'Ispettorato della motorizzazione civile, dell'efficacia della carta di circolazione relativa

al veicolo con il quale la contravvenzione è stata commessa.

Non si è ritenuto, invece, di poter disporre, neppure nei casi di recidiva, la revoca della carta medesima giacchè un provvedimento di tale genere equivarrebbe alla immobilizzazione definitiva del veicolo e praticamente alla confisca di esso.

D'altro canto, non si è ritenuto di adottare provvedimenti relativi alla patente di guida del conducente nei confronti del quale la contravvenzione è stata elevata in quanto la contravvenzione medesima non attiene all'imperizia nella guida del veicolo bensì ad un uso abusivo del medesimo e detti provvedimenti non sarebbero idonei ad impedire che il veicolo venisse adibito allo stesso uso abusivo servendosi di altro conducente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La portata utile degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone è determinata in ragione di 80 chilogrammi per ciascuno dei posti indicati nella carta di circolazione, compreso il peso del bagaglio.

Art. 2.

Chiunque circoli con un autoveicolo adibito al trasporto di persone che superi del 10 per cento la portata utile determinata ai sensi del precedente articolo, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a ridurre il carico entro i limiti di portata determinati ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

Qualora la contravvenzione di cui al precedente articolo sia commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea non è ammessa l'oblazione. L'Ispettorato della motorizzazione civile, avvenuta la contestazione della contravvenzione, dispone la sospensione della efficacia della carta di circolazione relativa al veicolo con il quale la contravvenzione è stata commessa per un periodo da uno a tre mesi.

Nel caso di proscioglimento in istruttoria o di assoluzione dalla predetta contravvenzione l'autorità giudiziaria dà comunicazione della sentenza all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale revoca la disposta sospensione dell'efficacia della carta di circolazione.

Art. 4.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione, quando è ammessa, e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.